


**REGIONE LOMBARDIA  
SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA**

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

**COMUNE DI SAREZZO**



**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE**  
*ai sensi dell'art. 3 comma 114 della L.r. 1/2000 e della D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DELL' ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA**

Responsabile del progetto :  
Dr. Geol. Giovanni Fasser

Rilevatori :  
Dr. Geol. Lara Rossi  
Dr. Geol. Giovanni Fasser

Brescia, 30 agosto 2012

## Indice generale

1. PREMESSA.....	4
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI : .....	5
3. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA .....	7
3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUL DEMANIO IDRICO.....	7
3.2 NORMATIVA REGOLANTE LE FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	8
3.2.1 DEFINIZIONI.....	10
3.3 AUTORITA' IDRAULICA.....	11
3.4 principi di gestione - NORME GENERALI DI TUTELA DEGLI ALVEI, DELLE SPONDE E DELLE DIFESE.....	12
3.4.1 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' VIETATE .....	12
3.4.2 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.....	13
3.5 principi di gestione - NORME DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO.....	17
3.5.1 INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO.....	17
3.5.2 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' VIETATE .....	18
3.5.3 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.....	20
3.6 PRESCRIZIONI.....	22
3.6.1 VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DI NUOVE OPERE.....	22
3.6.2 INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA.....	23
3.6.3 CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE.....	23
3.6.4 CORSI D'ACQUA COPERTI.....	24
3.6.5. FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO.....	25
3.6.6 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	25
3.6.7 VARIAZIONI DI TRACCIATO.....	26
3.6.8 NUOVE LOTTIZZAZIONI.....	26
3.6.11 Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari DEI MANUFATTI POSTI SUI CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO.....	27
3.7. CONCESSIONE DEMANIALE.....	29
3.7.1. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	29
3.7.2. Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca .....	30
3.7.3. DURATA DELLE CONCESSIONI.....	32
4. PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E DELLE CONCESSIONI.....	33
4.1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE.....	33
4.1.1 ATTRAVERSAMENTI DA REALIZZARE.....	33
4.1.3 DIFESE SPONDALI.....	35
4.1.4. SCARICHI IN CORSO D'ACQUA.....	35
4.1.5 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.....	37
4.2. PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	38
4.2.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	38
4.2.2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (PRATICA NUOVA).....	39
E. PREDISPOSIZIONE DEL DISCIPLINARE (per le concessioni).....	42
4.2.3. PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA o RINNOVO	

PRATICA.....	42
4.2.4. PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA.....	43
4.2.5 PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA.....	43
4.2.6 ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI.....	44
4.2.7. CAUZIONI, CANONI E SPESE D'ISTRUTTORIA.....	44
4.2.8. CORSI D'ACQUA DI PROPRIETA' PRIVATA.....	44
4.3. SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI.....	45
4.3.1. SDEMANIALIZZAZIONI.....	45
4.3.2. ALIENAZIONI.....	45
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE.....	46
5. CONCLUSIONI.....	47

## **1. PREMESSA**

Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Sarezzo (Determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica n.331 del 21/06/2012) è stato effettuato uno studio parziale di l'aggiornamento dello studio attualmente vigente (Ecosphera, 2003) per l'individuazione del reticolo idrografico minore al fine di regolamentare le attività di polizia idraulica all'interno di fasce di rispetto del reticolo stesso.

Tale studio è stato realizzato in ottemperanza alle normative vigenti in materia (art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000) e i criteri utilizzati per l'esecuzione dello stesso fanno riferimento alla D.G.R. 25 febbraio 2001 – n°7/7868, “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato all'art. 3 comma 114 della l.r; 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e D.G.R. 12 aprile 2002 – N° 7/8743, “ Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell'allegato C alla D.g.r. N° 7/7868 del 25 gennaio 2002”.

La metodologia di studio si è articolata in più fasi :

- acquisizione e revisione critica di tutti i dati storici, geologici, geomorfologici, idrologici e idraulici rilevati ed elaborati fino ad oggi; in particolare, sia per il reticolo idrico minore, sia per quello principale si è tenuto conto (con particolare riguardo alla documentazione più recente) dello studio sopra citato e di ulteriori studi geologici, idrologici e idraulici su situazioni specifiche.
- indagine e rilevamento di campagna: ha permesso l'individuazione sul terreno di alcuni elementi critici del reticolo minore non valutati precedentemente sia da un punto di vista idraulico che geomorfologico;
- una fase di analisi e sovrapposizione della cartografia esistente (tavole IGM, carte CTR, rilievo aereofotogrammetrico del Comune e mappe catastali), loro confronto con i rilievi di campagna;
- dalla sintesi dei dati acquisiti e dalla successiva elaborazione è stata redatta la carta del reticolo idrografico, a scala 1:5.000, che rappresenta gli elementi che costituiscono il reticolo idrico principale e minore, allo stato attuale e le relative fasce di rispetto;
- si propone una bozza di normativa per le aree vincolate dalle fasce di rispetto sopra indicate, con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione.

## **2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI :**

- R.D. n° 523 del 1904, che ha introdotto il concetto di fasce di rispetto dei corsi d'acqua.
- Testo Unico n° 1775/1933, che ha indicato le modalità di classificazione delle acque pubbliche con la redazione di "Elenchi delle acque pubbliche" con periodici aggiornamenti;
- Legge 36/94 art.1, che ha rinnovato il concetto di acqua pubblica, individuando con questo termine tutte le acque superficiali e sotterranee. Tale principio di pubblicità di tutte le acque è vigente dalla pubblicazione del regolamento pubblicato sulla G.U. del 26 Luglio 1999;
- D.G.R. n°47310 del 22/12/99 e successivi aggiornamenti, che hanno indicato i criteri per l'individuazione del Reticolo Principale.
- Norme di attuazione del P.A.I.: art. 9 (commi 5, 6 e 6 bis), in cui si danno indicazioni inerenti le norme per le aree di esondazione e di dissesto morfologico di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua; art.12, limiti delle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali.
- Delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99 paragrafi 3 e 4, criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B".
- Direttiva del 27/12/1999 del Direttore Generale della Direzione OO.PP. e protezione Civile della Regione Lombardia per la gestione della polizia idraulica.
- L.R.1/2000, in attuazione del D.Lgs. n°112/98, che prevede l'obbligo per la Regione di individuare il Reticolo Principale, sul quale la stessa mantiene le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai Comuni le competenze sul reticolo idrografico minore.
- Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che dà indicazioni per qual che riguarda la quantità delle acque recapitate nei corpi idrici superficiali.
- Direttiva Autorità di Bacino n° 18 del 26/4/01 sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica.
- D.G.R. 25 febbraio 2001 – n°7/7868, "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato all'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".

- D.G.R. 29 ottobre 2001 – n°7/6645, “Direttive regionali in attuazione dell’art. 3 della l.r. 41/97, per lo studio geologico a supporto del P.R.G.”, allegati 3 e 4
- D.G.R. 12 aprile 2002 – n°7/8743, “ Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell’allegato C alla d.g.r. n°7/7868 del 25 gennaio 2002”.
- Legge Regionale 16/06/2003 n° 7 “Norme in materia di Bonifica e Irrigazione”;
- D.G.R. 01/08/2003 n° 7/13950 “Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n.7/7868 - Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato all’art. 3 comma 114 della l.r.: 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica -
- D.G.R. 11/02/2005 n° 7/20552 “Approvazione del Reticolo idrico di competenza dei consorzi di Bonifica ai sensi dell’art. 10, comma 5 della l.r. 7/2003”.
- L.R. 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio;
- D.G.R. 30/11/2005 n° 8/001239 “Esclusione di alcuni canali dal reticolo dei consorzi di Bonifica, in ottemperanza a sentenza 91/04 come determinata da sentenza 129/05”.
- D.G.R. 22 dicembre 2005 – N. 8/1566 Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologico, idrogeologica e sismica del piano di Piano di Governo del Territorio (art. 57, comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12).
- D.Lgs. n.152/2006 e ss mm ii, norme tecniche in materia ambientale (criteri di qualità e tutela delle acque).
- D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche sulle Costruzioni, che sancisce l'obbligo di effettuare la progettazione antisismica nelle zone 1-2-3, mentre nella zona 4 l'obbligo vale soltanto per gli edifici strategici o rilevanti.
- D.G.R. 24 maggio 2008 – N. 8/7374 Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologico, idrogeologica e sismica del piano di Piano di Governo del Territorio (art. 57, comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12).
- L.r. 29 giugno 2009 n. 10 - Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale.
- D.G.R. 22 dicembre 2011 – N. IX/2762 Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici.



### **3. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA**

#### **3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUL DEMANIO IDRICO**

Come riportato nella recente D.G.R. 22 dicembre 2011 – N. IX/2762 Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici la norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice Civile nell'art. 822 :

*“Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]”.*

Attualmente è in vigore l'articolo 144 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”, che al comma 1 dispone:

*“Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.”*

In sintesi è pertanto possibile affermare che appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo.

In tale complesso di beni costituenti la demanialità idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniale) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Chiarito che le acque (tutte, non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze dell'acqua demaniale, anch'esse demaniali.

Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure onerate di servitù pubblica. Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla P.A. devono ritenersi anch'essi demaniali (pubblici) ancorché non facenti strettamente parte “*ab origine*” del complesso del demanio idrico, ma acquisti al demanio per specifico procedimento amministrativo.

Per “le altre acque definite pubbliche” a cui fa riferimento il Codice Civile si devono intendere tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.) con portata perenne o con portata intermittente sia che costituiscano affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti sia che essi stessi si esauriscono o spagliano.

Dalle suindicate definizioni, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece distinguere i canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo, e tra essi distinguere quelli costruiti da privati o dalla pubblica amministrazione, quelli a scopo di bonifica o di irrigazione o entrambe.

In conclusione per una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale, soggetta alle norme di polizia idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i corsi d'acqua naturali ancorché interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. n.1775/1933.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

### 3.2 NORMATIVA REGOLANTE LE FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA

La polizia idraulica consiste nel controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica è l'attività tecnico-amministrativa finalizzata :

- alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904, del T.U. n. 1775/1933, del R.D. 1285/20 capo IX e del D.L. 275/97 collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dalle leggi n. 431/85 e n. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (Legge n. 677/95 art. 10 ter);
- alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- alla verifica con gli enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possano arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alla capacità di resiste-



- re all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del CAP VII del R.D. 523/1904;
  - alla verifica del rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità di Bacino competente;
  - alla formazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
  - all'accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al CAP VII del R.D. 523/1904;
  - al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. n.1775/33;
  - alla verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
  - alla verifica, in collaborazione con gli enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

La polizia idraulica si esplica mediante :

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di autorizzazioni relative ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Le norme fondamentali che regolano le attività di polizia idraulica sono:

- ◆ per i corsi d'acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o "nulla osta" idraulico;
- ◆ per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi". Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31- Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e svi-

luppo rurale”.

La L.r. n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).

### 3.2.1 DEFINIZIONI

**Concessione idraulica:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- **Concessione con occupazione fisica di area demaniale:** quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- **Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:** quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

**Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

**Autorizzazione provvisoria:** è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

**Parere idraulico:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su

una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

### 3.3 AUTORITA' IDRAULICA

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica, così come definita nel CAP. 3.2 è:

- ✓ per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia;
- ✓ per il reticolo idrico minore: i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000);
- ✓ per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, l.r. 31/2008).

La Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella e Cartografia di cui all'Allegato 1 della DGR IX/1001 del 15 dicembre 2010. Su tali corsi d'acqua AIPo rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

La Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, l.r. 30/2006) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, l.r. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato F). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato F) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori e/o autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, l.r. n. 31/2008.

Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espres-

sione del nulla-osta idraulico ai sensi del R.d. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel D.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e nel d.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

### **3.4 PRINCIPI DI GESTIONE - NORME GENERALI DI TUTELA DEGLI ALVEI, DELLE SPONDE E DELLE DIFESE**

#### **3.4.1 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' VIETATE**

Ai sensi dell'art. 93, R.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici

e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione

stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle

acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti. Lungo i corsi d'acqua del reticolo minore, loro alvei, sponde e opere di difesa è vietato:

- A) La formazione di opere con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque.
- B) La piantagione dentro gli alvei e nelle isole dei corsi d'acqua a costringerne la sezione necessaria al libero deflusso delle acque.
- C) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.
- D) Il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi e/o delle piantagioni che sostengono le rive dei corsi d'acqua.
- E) La formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.
- F) L'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica e manutenzione.
- G) Lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come disciplinate dalla normativa regionale (L.R. 62/85).
- H) Il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti, tubature reti tecnologiche, ecc.) che riduca-

no la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa locazione le stesse potranno essere interrate.

- I) la tominatura dei corsi d'acqua, la copertura sarà ammessa solo se imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (D.Lgs 152/99 art.41 e successive integrazioni).

Per i corsi d'acqua esistenti o nuovi dovranno essere realizzati sistemi atti ad impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

- J) L'occupazione o la riduzione di aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua.
- K) La variazione ed alterazione ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti.
- L) Qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza d'uso a cui sono destinato arginature, relativi accessori e manufatti.
- M) Ogni altro lavoro o atto vietato ai sensi delle norme vigenti.

### 3.4.2 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d'acqua e sulle sponde, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, potranno essere realizzate, previa autorizzazione, le seguenti opere :

- A) Gli interventi che non siano in grado di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- B) La formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni, attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie alla protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- C) Difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quote non superiori al piano campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo;
- D) I nuovi argini, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da garantire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ri-

pristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione delle biodiversità.

- E) La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno del centro abitato o dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.
- F) In caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione è consentito il posizionamento longitudinalmente in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, interrare purché non si riduca la sezione del corso d'acqua;
- G) Possono essere consentiti guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione idraulica e opere di difesa;
- H) Realizzazione di opere di derivazione d'acqua (autorizzazione provinciale);
- I) Gli attraversamenti (ponti, fognature, linee tecnologiche, tubature e infrastrutture a rete in genere):
- per luce > 6,00 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99);
  - per luce < 6,00 m è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori in relazione all'importanza del corso d'acqua. Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1,00 m. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati dei tempi di ritorno inferiore ai 100 anni.

Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°18/2001). Per il dimensionamento dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul



corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo. Si ricorda (si veda il paragrafo 3.3) che i manufatti di attraversamento comunque non dovranno :

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, evitando effetti negativi sulle modalità di deflusso in piena;
  - avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
  - comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
- J) Gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, tali manufatti dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo.
- K) La ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, di ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei.
- L) L'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali inerti dai corsi d'acqua dovrà essere conforme alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del Bacino del fiume Po" approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati. Gli interventi devono essere compatibili con quanto previsto nel Piano Provinciale delle Cave.
- M) Il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.
- N) Gli scarichi di acque meteoriche, scarichi di acque provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie ed acque industriali nei corsi d'acqua previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da apposita relazione idrologica-idraulica, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°18/2001). Si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal Piano

Regionale di Risanamento delle Acque che indica i seguenti parametri di ammissibilità:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale.
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle seguenti zone del territorio regionale:

- aree montane;
- portate scaricate direttamente su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Il manufatto di recapito, dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere degli accorgimenti tecnici per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua. Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali di competenza consortile, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al consorzio di Bonifica gestore per la verifica di capacità di smaltimento delle portate scaricate. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni. In questo caso, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, commerciali, attività industriali ed artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o nella rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione.

In riferimento alla deliberazione del Consiglio della Regione Lombardia 15/01/2002 n. 7/402 pubblicata sul B.U.R.L. il 12/02/2002 ed in particolare all'allegato 2 riguardante la riduzione delle portate meteoriche drenate si deve prevedere:

*- Nelle aree la cui conformazione geologica lo consenta si deve prevedere il recapito delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate, nelle zone superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti, di caratteristiche e numero tali da garantire lo smaltimento e/o accumulo dei volumi d'acqua corrispondenti ad eventi di pioggia con tempi di ritor-*

*no (di 100 anni), che fissati comunque dal progettista delle opere in relazione al Rischio complessivo a cui saranno soggetti i nuovi insediamenti, non potranno comunque essere inferiori a 20 anni. L'effettiva capacità d'infiltrazione delle acque nel sottosuolo sarà oggetto di verifica sperimentale all'atto della realizzazione delle opere di drenaggio che dovranno essere comunque oggetto di specifica progettazione. La tutela del sottosuolo dovrà essere garantita dalla corretta applicazione delle norme relative al collettamento delle acque di prima pioggia, qualora prevista. I sistemi di dispersione ed accumulo potranno essere provvisti di troppo pieno tarato per il rilascio modulato dei volumi d'acqua invasati, a seguito di eventi con tempo di ritorno superiore a quello assunto di progetto, nella rete di scolo delle acque superficiali, previo atto concessorio del gestore della rete.*

*– Nel caso in cui il suolo od il sottosuolo non risultino idonei allo smaltimento delle acque (terreno impermeabile o poco permeabile) e non sia consentito il recapito di alcuna portata nei corpi idrici o in fognatura i bacini, le vasche, a altri sistemi di accumulo andranno dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e ad eventi di pioggia con Tempi di ritorno (di 100 anni), che fissati comunque dal progettista delle opere in relazione al rischio complessivo a cui saranno soggetti i nuovi insediamenti, non potranno comunque essere inferiori a 20 anni.*

- O) Le variazioni del tracciato dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore. Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati esclusivamente al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali. Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

### **3.5 PRINCIPI DI GESTIONE - NORME DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO**

#### **3.5.1 INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO**

Nel territorio comunale di Sarezzo sono individuate le seguenti fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, aventi estensioni diverse in relazione all'importanza del corso d'acqua e/o alla situazione urbanistica locale.

Ai sensi della D.G.R. IX/2762 le fasce di rispetto sono state individuate tendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree esondabili individuate da studi idraulici specifici;
- delle aree interessate, anche potenzialmente, da fenomeni erosivi e divagazioni dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

In particolare sono state individuate:

- **Fascia di 10,00 m** per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo aperto, sia perenni che effimeri, individuati sia come reticolo principale sia minore; nella cartografia prodotta tale fascia rappresenta, nella maggior parte dei casi, l'involuppo di tutte le problematiche di tipo idraulico, quali fenomeni di esondazione, processi erosivi con possibile arretramento delle sponde e relativi dissesti.
- **Fascia di 2,00 m** per ogni lato dei corsi d'acqua coperti o intubati, per consentire di effettuare periodicamente i necessari interventi di polizia e manutenzione lungo l'alveo.

La rappresentazione grafica delle fasce non sempre coincide con il reale andamento di campagna a causa della scarsa definizione cartografica di alcuni tratti di sponda dei corsi d'acqua; di conseguenza va ricordato che, per avere le fasce esatte, le distanze dai corsi d'acqua devono essere misurate, in campagna, dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa.

L'esatta delimitazione delle fasce di rispetto, così come individuate nella carta delle fasce di rispetto del reticolo idrografico, dovrà essere riportata per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione, nelle planimetrie ottenute da rilievi topografici di dettaglio dell'area oggetto dell'intervento.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andranno consentiti, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del vaso e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire sul corso d'acqua.

Si raccomanda, nel caso di nuovi interventi sul territorio, di valutare con attenzione il problema dello smaltimento delle acque e le conseguenze che questo crea sulla rete idrografica.

### 3.5.2 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' VIETATE

Ai sensi dell'art. 96, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore sono :

- A) Qualunque manufatto, opera (incluse le recinzioni) o piantagione che comportino impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto secondo quanto indicato al precedente capitolo 3.2.1.
- B) Qualsiasi tipo di edificazione (sia fuori terra che interrata) e qualunque tipo di fabbricato, anche ampliamenti in planimetria e attività produttive, o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel successivo capitolo 3.2.2.

Si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);

- C) Qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto. Le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986).

in base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni :

Fascia di 10 m : le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono :

- 1) metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere di ferro o altri materiali, completamente ancorate al suolo e inamovibili);
  - 2) metri 2 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà delle stesse, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico senza indennizzi di sorta);
- D) La realizzazione di movimenti terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, eccetto quelli finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.
- E) La piantagione di alberi o siepi a distanza < 4,00 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- F) Cambiamento delle destinazioni colturali;
- G) Apertura di cavi, fontanili e simili;
- H) Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere che ostacoli il libero accesso al corso d'acqua;
- I) La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.lgs. n°22/57, fatto salvo quanto prescritto nelle norme al successivo capitolo 3.2.2, lettera I;
- J) La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto al capitolo 3.2.2, lettera J) delle seguenti norme;
- K) La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

## L) Il pascolo e permanenza del bestiame.

Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

### 3.5.3 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904 nelle fasce di rispetto del reticolo idrico, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, potranno essere realizzate, previa autorizzazione, le seguenti opere :

- A) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione dei fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto.
- B) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n.380, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con esclusione di ogni intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti, che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull'edificio principale; tali interventi sono subordinati alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto.
- C) Gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici e degli impianti esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, senza aumenti di superficie e volume.
- D) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- E) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela.
- F) Le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche ad una distanza non inferiore a 2,00 m dal ciglio superiore della sponda.
- G) Gli interventi di viabilità e sistemazione a verde, per il recupero dei territori perifluviali anche ad uso ricreativo, con formazione di percorsi pedonali e ciclabili, senza attrezzature fisse, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.
- H) Gli interventi di sistemazione a verde, sia per parchi e/o giardini pub-



- blici o privati, sia per opere di sistemazione spondale.
- I) Gli interventi di sistemazione ambientale volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
  - J) Le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni.
  - K) La posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc. , diversamente non localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; l'intervento non deve comportare una riduzione della sezione del corso d'acqua ed il progetto andrà accompagnato da verifica idraulica del deflusso della portata di piena attraverso la sezione situata a monte dell'area interessata dall'intervento;
  - L) Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.lgs. N°22/1997;
  - M) L'adeguamento, degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento.
  - N) Linee aeree e relativi pali e sostegni;
  - O) Il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

### 3.6 PRESCRIZIONI

#### 3.6.1 VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DI NUOVE OPERE

Fatti salvi i divieti sopra elencati, le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica. Le opere di rilevante importanza, quali :

- opere di derivazione d'acqua;
- traverse fluviali;
- nuove arginature;
- ponti;
- infrastrutture a rete (gasdotti, fognature, linee elettriche, tubature in genere, ecc.); di luce > 6,00 m e simili, dovranno essere realizzati secondo le direttive dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3-4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e manufatti di modesta entità, potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche, adeguatamente motivate.

E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive dell'Autorità di Bacino e della Regione Lombardia.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno :

- A) Restringere la sezione mediante le spalle e i rilevati di accesso;
- B) Avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna.
- C) Comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua, mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente all'alveo, che riducano la sezione; se necessario, queste dovranno essere interrato.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dall'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione dei corsi d'acqua.

I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di possibile aumento del carico idraulico e dovranno essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido del corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione

per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

### 3.6.2 INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

### 3.6.3 CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE

Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili al corso d'acqua del predetto reticolo, fatti salvi eventuali diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e degli statuti consortili.

Per i corsi d'acqua del reticolo minore utilizzati per l'approvvigionamento e el condotte di acqua per usi diversi, i soggetti titolari della concessione sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi d'esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed altre operazioni di manutenzione e spurghi, fornendo il nominativo e il recapito del responsabile di dette operazioni, il tutto ai fini del coordinamento delle attività di Protezione Civile comunale ed a salvaguardia della pubblica incolumità. In ogni caso l'attività dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi sui corsi d'acqua esistenti, anche se non rilevati nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni, anche se non appartenenti al reticolo idrico minore, dovranno essere autorizzati, ai fini idraulici, e

non dovranno in nessun caso generare problemi legati alla pubblica incolumità.

#### 3.6.4 CORSI D'ACQUA COPERTI

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e salute pubblica.

In relazione all'adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, di seguito, si riporta quanto contenuto al comma 1 e 2 dell'art. 21 delle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.):

**comma 1** – *“I soggetti pubblici o privati o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo aperto.*

**comma 2** – *L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, inserisce nei programmi triennali di intervento di cui all'art. 21 e seguenti della legge 18.05.1989 n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitanti.”*

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: “i pozzi di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza o diametro inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

### 3.6.5. FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Sono consentiti gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici e degli impianti esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, senza aumenti di superficie e volume.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari stessi.

### 3.6.6 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.

Si riporta, di seguito, quanto contenuto nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-

zia. (Testo A)", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Art. 35 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109).

1. *Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.*
2. *La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.*
3. *Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.*

### 3.6.7 VARIAZIONI DI TRACCIATO

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

### 3.6.8 NUOVE LOTTIZZAZIONI

In relazione ai corsi d'acqua non demaniali ubicati nelle aree edificabili previste dal PRG/PGT comunale è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

La realizzazione del nuovo corso d'acqua dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione del corso d'acqua.



A riguardo, nell'ambito del piano di lottizzazione si ritiene consigliabile l'affiancamento al nuovo corso d'acqua degli standard urbanistici e/o delle strade e/o di zone a verde pubblico. Solo in casi eccezionali è consentito il contatto diretto con zone a verde privato; in ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 41 del D. Lgs. 152/99;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica.

#### 3.6.11 Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari DEI MANUFATTI POSTI SUI CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.d. sono consentite :

*«le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo».*

Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1,

*«...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».*

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni

demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

1. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto di un corso d'acqua devono :
  - a) tenere sempre ben efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;
  - b) aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
  - c) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali la fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;
  - d) mantenere in buono stato di conservazione i ponti o le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;
2. Previa autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in genere ai diritti di terzi;
3. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità Idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra.

### 3.7. CONCESSIONE DEMANIALE

Nel caso di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio per l'individuazione del concessionario sarà quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del R.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii. e della l. 37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

#### 3.7.1. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali.

Il canone :

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno,

il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.r. 29 giugno 2009, n. 10).

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 300,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone, a cui si aggiunge l'imposta regionale se dovuta (l.r. n. 10/2009, art. 6, c. 9). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento su conto corrente regionale dedicato.

Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento su conto corrente regionale, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio, occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente.

### 3.7.2. Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca

#### **Cessione/subconcessione**

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione.

#### **Subingresso mortis causa**

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titolo l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

#### **Modifica**

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata

della concessione, sulla quantificazione del canone. Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

### **Rinnovo**

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

### **Rinuncia**

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

### **Decadenza**

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento.

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

### **Revoca**

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o

di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

### 3.7.3. DURATA DELLE CONCESSIONI

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.



## **4. PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E DELLE CONCESSIONI**

### **4.1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE**

#### **4.1.1 ATTRAVERSAMENTI DA REALIZZARE**

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione o scolmatori delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate. In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

#### 4.1.2 ATTRAVERSAMENTI ESISTENTI

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo.
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;

- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmessi ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzii elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità». Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

#### 4.1.3 DIFESE SPONDALI

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Consequentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

- la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
- la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

#### 4.1.4. SCARICHI IN CORSO D'ACQUA

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità nel rispetto delle indicazioni

del D.L. 11.05.1999 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni (Provincia).

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui copri idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in:

- bacini o vasche di laminazione per l'accumulo temporaneo delle acque meteoriche

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali, ed industriali o artigianali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree per-

meabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

#### 4.1.5 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con D.g.r. 22 dicembre 2011 n. 2727, che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo.

Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in ma-

teria di valutazione di impatto ambientale".

#### 4.2. PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm e ii. e della l.r. 30 dicembre 1999 n. 30.

##### 4.2.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere corredate di :

A) **RELAZIONE TECNICA GENERALE** : relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con

- ➡ Individuazione del luogo e motivazione della domanda;
- ➡ Descrizione particolareggiata delle opere oggetto di concessione e delle caratteristiche tecniche;
- ➡ Piano di manutenzione delle opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;
- ➡ Assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati, sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione.

B) **RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE** (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati).

- Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;
- Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica (D.M. 14/01/08), anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 12/05);
- Relazione di calcolo per le strutture in C.A.;
- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

C) **ELABORATI GRAFICI** :

- Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale;
- Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente



l'indicazione delle opere in progetto;

- Estratto in originale o in copia del PRG/PGT con indicazione delle opere in progetto;
- Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali;
- Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate;
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi;
- Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque, che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria;

D) Parere positivo del soggetto titolare della concessione demaniale, nel caso di interventi interessanti i corsi d'acqua utilizzati ai fini irrigui.

E) Eventuali autorizzazioni di altri soggetti titolari di diritti sul corso d'acqua o su terreni su cui le opere in progetto vengono ad insistere.

F) Eventuali documenti attestanti la proprietà privata per i corsi d'acqua oggetto di richiesta e/o autorizzazione.

G) Per gli interventi di copertura dei corsi d'acqua (qualora ammissibili), indicazione delle modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate ed il canone annuo.

#### 4.2.2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (PRATICA NUOVA)

A) All'atto del ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione. Ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un numero nel database.

B) Il funzionario «istruttore» della pratica:

B.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione

personale, ai sensi dell'art. 8, l. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

B.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone);

B.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni: queste dovranno pervenire entro un congruo termine, in alternativa l'istante dovrà comunicare la propria rinuncia alla domanda; se la domanda è completa, prosegue l'iter;

B.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

B.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);

B.6 Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

B.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;

#### C. se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:

C.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;

C.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio del nulla-osta idraulico o concessione;

C.3 redige la relazione di istruttoria contenente:

C.3.1 accertamenti locali;

C.3.2 consistenza delle opere;

C.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;
- nulla-osta idraulico;
- parere idraulico.

C.3.4 richiamo dei pareri: Ambientale / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;

C.3.5 accertamenti antimafia;

C.3.6 parere conclusivo;

C.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

C.5 se l'intervento è ammissibile:

C.5.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente);

C.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;

C.5.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

D. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIP0:

D.1 richiede ad AIP0 il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione;

D.2 redige la relazione di istruttoria contenente:

D.2.1 accertamenti locali;

D.2.2 consistenza delle opere;

D.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;
- nulla-osta idraulico;
- parere idraulico.

D.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / AIP0 / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;

D.2.5 accertamenti antimafia;

D.2.6 parere conclusivo;

D.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10- bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate

te da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

D.4 se l'intervento è ammissibile:

D.4.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente di trasmissione parere AIPO);

D.4.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;

D.4.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente)

#### E. PREDISPOSIZIONE DEL DISCIPLINARE (per le concessioni)

- A) Il funzionario predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali);
- B) invia al richiedente lo schema del disciplinare che verrà chiamato a sottoscrivere e i bollettini per il pagamento del primo canone e dell'eventuale cauzione;
- C) verificata la correttezza dei dati necessari e il pagamento delle somme dovute, completa lo schema di disciplinare;
- D) contatta il richiedente per convocarlo presso gli uffici per la firma del disciplinare;
- E) fa firmare ufficialmente il disciplinare e lo repertoria.
- F) In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.

#### F. REDAZIONE DEL DECRETO

- A) Il funzionario predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo;
- B) fa registrare il disciplinare (sono poste a carico del richiedente le spese di registrazione);
- C) formalizza il decreto e lo trasmette in copia conforme al Concessionario.

#### 4.2.3. PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA o RINNOVO PRATICA

A) All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene:

1. recuperato il numero di pratica precedente, che deve essere chiusa;
2. creata una nuova pratica;
3. seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

#### 4.2.4. PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA

1. All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:
2. il funzionario «istruttore» della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

##### 2.1 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:

- 2.1.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;
- 2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
- 2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- 2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- 2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- 2.1.6 predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune;

##### 2.2 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:

- 2.2.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li si richiede;
- 2.2.2 chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e, se sono state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;
- 2.2.3 qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;
- 2.2.4 il funzionario regionale procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- 2.2.5 predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;

#### 4.2.5 PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di

pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

#### 4.2.6 ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento concessorio. Dovrà quindi essere aperta una apposita pratica di polizia idraulica.

#### 4.2.7. CAUZIONI, CANONI E SPESE D'ISTRUTTORIA

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) di norma pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

I canoni per i corsi d'acqua del reticolo minore di competenza comunale, sono introitati dal comune e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua.

Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, come secondo le indicazioni della D.G.R. 7868 e dell'allegato C della D.G.R. 7/13950 del 01/08/03, sono determinate dal Comune con apposito provvedimento normativo.

I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692). Sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato.

Il Comune richiederà il pagamento delle spese di istruttoria della pratica.

#### 4.2.8. CORSI D'ACQUA DI PROPRIETA' PRIVATA

Qualora, a seguito della presentazione dei documenti di cui al punto F del capitolo 3.4.1 si attesti la proprietà privata del ramo di corso d'acqua oggetto di richiesta di autorizzazione e/o concessione, il richiedente è esonerato dal pagamento del canone.

In tal caso, tuttavia, il richiedente dovrà comunque acquisire, oltre all'autorizzazione comunale delle opere ai fini edilizi ed idraulici, anche l'autorizzazione da parte del proprietario del fondo su cui il corso d'acqua si trova; tale autorizzazione dovrà co-



munque essere esibita unitamente ai documenti richiesti nel capitolo 3.4.1.

### **4.3. SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI**

#### **4.3.1. SDEMANIALIZZAZIONI**

L'art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale può essere assunto dall'Agenzia del Demanio solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino, così come convenuto in sede di Conferenza Unificata (seduta del 20/06/2002 - Accordo Stato, Regioni ed Enti locali in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 112/1998).

Conformemente a quanto indicato nell'art. 5 della l. 37/1994, il parere regionale deve essere rilasciato solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

A tale proposito è stato istituito, con decreto n. 14987 del 2004, apposito Gruppo di Lavoro interdirezionale. Indicazioni in merito ai meccanismi di funzionamento del Gruppo di Lavoro e le modalità operative per l'espressione del parere regionale sono riportate nella DGR n. VII/20212 del 14 gennaio 2005.

#### **4.3.2. ALIENAZIONI**

L'alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con l. 212/2003.

La Regione interessata alla compravendita del bene è chiamata ad esprimere un parere vincolante, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Agenzia del Demanio competente per territorio, così come stabilito nell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 30/11/2006 - n. 2690.

Le modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle istanze di acquisto presentate ai sensi dell'art. 5-bis, D.L. 143/2003 sono state approvate con il d.d.u.o. n. 8270 del 17/07/2006.

## **5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE**

Le funzioni di polizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, di cui all'Allegato A della D.G.R. 1 Agosto 2003 n.7/13950, rientrano nelle competenze regionali.

Si applica la normativa contenuta nelle disposizioni legislative di seguito elencate:

- ◆ R.D. 25 Luglio 1904 n.523, artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101, fatta salva l'eventuale diversa delimitazione delle fasce di rispetto idraulico definite nel presente elaborato;
- ◆ Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 in data 26 Aprile 2001;
- ◆ D.G.R. 11 Dicembre 2001 n.7/73265 - Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI) in campo urbanistico;
- ◆ D.G.R. 25 Gennaio 2002 n.7/7868 e D.G.R. 1 Agosto 2003 n.7/13950 - Reticolo idrico.

Le istanze riguardanti i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto appartenenti al reticolo idrico principale dovranno essere presentate alla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Brescia - Struttura Sviluppo del Territorio.

## **5. CONCLUSIONI**

Sulla scorta dei precedenti studi e di una attenta verifica di campagna è stato aggiornato lo studio per l'individuazione del reticolo idrografico minore secondo le direttive contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale, sopra citate.

Sono allegate le carte che rappresentano i dati rilevati e successivamente elaborati, sul reticolo idrografico sia principale che minore.

Da un attento esame della normativa nazionale e regionale vigente in materia è stato elaborata, sulla scorta delle indicazioni degli uffici dello STER di Brescia, un regolamento di polizia idraulica.

Gli elaborati di questo studio sono stati acquisiti nella Carta di Fattibilità per le Azioni di Piano dello studio geologico ai sensi della L.r. 12/05 e di conseguenza dovranno essere adottati nelle norme e negli elaborati grafici del PGT.

Lo studio prende in considerazione con sufficiente dettaglio le problematiche in esame ma, data l'estensione dell'area, non può essere considerato definitivo e potrà richiedere in futuro aggiornamenti, in relazione all'evoluzione del territorio e alle nuove opere realizzate.

Dr. Geol. Giovanni Fasser

Dr. Geol. Lara Rossi

Brescia, 30 agosto 2012